

(N. 1234)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla II Commissione permanente (Rapporti con l'estero, compresi gli economici, colonie) e dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta in comune del 25 luglio 1950 (V. Stampato N. 1429-Urgenza)

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

e dal **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

di concerto col **Ministro degli Affari esteri**

(SFORZA)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(TOGNI)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(MARAZZA)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 LUGLIO 1950

Norme per l'attuazione di programmi straordinari di emigrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero (I.C.L.E.) di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive integrazioni e modificazioni, è autorizzato a concedere finanziamenti e ad eseguire tutte le operazioni previste dalla presente legge per favorire lo sviluppo della emigrazione italiana all'estero.

Avvalendosi dei mezzi di cui ai successivi articoli i finanziamenti previsti dal precedente comma saranno concessi in conformità delle norme di cui al cennato regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

L'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero, la cui durata è prorogata al 31 dicembre 1975, provvederà all'aumento del capitale sociale almeno fino a lire 750 milioni.

A tale scopo, fermo restando il disposto dello articolo 2 della legge 1° aprile 1949, n. 84, l'Istituto potrà utilizzare i saldi attivi di rivalutazione monetaria sino ad un ammontare non superiore al 50 per cento dell'aumento del capitale, provvedendo per la differenza con sottoscrizione di nuove azioni nei modi e nei termini stabiliti con deliberazione degli organi sociali, approvata dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Per i fini di cui al precedente articolo 1 l'Istituto è autorizzato ad emettere obbligazioni, in eccedenza al limite di cui alle vigenti disposizioni, fino all'ammontare complessivo di lire 6 miliardi.

Dette obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti; sono soggette soltanto al bollo di lire 2 per ogni titolo, con esenzione da qualsiasi altra tassa, imposta, o tributo a favore dell'Erario e degli Enti locali.

Le obbligazioni fruttano l'interesse del 6 per cento annuo e sono rimborsate alla pari in venti anni decorrenti dal secondo anno successivo a quello dell'emissione.

Il piano di ammortamento e le altre modalità e condizioni di ciascuna emissione sono determinati di volta in volta dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed approvati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 4.

Il servizio, per capitale e interesse delle obbligazioni emesse, è assunto dal Tesoro dello Stato e all'uopo saranno stanziati annualmente, a partire dall'esercizio 1951-52, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, le annualità necessarie.

Art. 5.

Nei limiti dell'importo ricavato dall'emissione delle obbligazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio italiano dei Cambi cederà, ai sensi delle norme valutarie in vigore, all'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero (I.C.L.E.) le valute necessarie per la concessione di speciali finanziamenti destinati a favorire lo sviluppo dell'emigrazione italiana all'estero, come agli articoli seguenti.

Art. 6.

I finanziamenti concessi con i mezzi risultanti dall'emissione di obbligazioni prevista agli articoli precedenti sono gestiti e contabilizzati separatamente dalle altre operazioni dell'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero, secondo norme approvate dal Ministro per il tesoro. Il Collegio dei sindaci — la cui composizione è stabilita in cinque membri effettivi e due supplenti — vigila su tale separata gestione e riferisce al Ministro per il tesoro.

Alla separata gestione di tali finanziamenti affluiscono tutti i frutti delle operazioni compiute e sono attribuite le relative spese.

Art. 7.

Al 31 dicembre 1975 i crediti ed in genere ogni attività di compendio della separata gestione saranno realizzati ed il ricavato sarà attribuito in primo luogo allo Stato, fino a concorrenza delle somme che il Tesoro avrà anticipato per il pagamento delle rate di interesse e di capitale delle obbligazioni emesse.

Il residuo sarà attribuito per il 90 per cento allo Stato e per il 10 per cento all'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero.

Per converso nel caso che le somme che il Tesoro avesse anticipate per il pagamento di rate di interesse o di capitale delle obbligazioni da esso garantite, superassero il ricavato dell'alienazione delle attività di compendio della gestione, la differenza perduta sarà sopportata per il 90 per cento dal Tesoro e per il 10 per cento dal patrimonio dell'Istituto.

Art. 8.

Alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi della presente legge sono estese le esenzioni ed agevolazioni fiscali previste dall'articolo 9 del regio decreto-legge 15 dicembre 1923, numero 3148.

Le disposizioni di cui al precedente comma non riflettono l'imposta generale sull'entrata.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato a stipulare con l'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero le convenzioni eventualmente occorrenti per regolare i rapporti fra l'Istituto e lo Stato in dipendenza della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.